

IN BREVE n. 048-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OCSE - SPESA SANITA': ITALIA SOTTO MEDIA Ue

L'Italia spende in sanità molto meno di altri paesi dell'Unione Europea.

Nel 2017, infatti, la spesa sanitaria ha rappresentato l'8,9% del Pil, meno della media dell'Ue del 9,6 per cento e molto meno di Francia (11,5 per cento) e Germania (11,3 per cento).

In generale, negli ultimi anni la spesa sanitaria italiana è rimasta piuttosto stabile.

CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN MISURA PARI AL CONTRIBUTO SOPPRESSO

Publici dipendenti assunti dopo il 2001 obbligati al Tfr e a versare il contributo come se fossero a Indennità Premio di Servizio.


La Corte costituzionale colla sentenza 213 del 22 .11.2018 ha dichiarato legittima la trattenuta che, nonostante l'abrogazione dell'indennità premio di servizio o della buonuscita, continua ad essere applicata alla busta paga perché non viola i principi costituzionali di parità e giusta retribuzione.

Il meccanismo contabile della trattenuta prevista dal dpcm 20.12.1999 di riduzione della retribuzione lorda applicato in misura pari all'ammontare del contributo soppresso, è preordinato a contenere gli oneri connessi alla introduzione del regime del Tfr (che prevede che per il Tfr i contributi siano a carico del datore di lavoro) e risponde alla esigenza di apportare indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del Tfr al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva netta come prescritta dalla legge 448/1998. Inoltre salvaguarda la parità di trattamento retributivo dei dipendenti con lo stesso inquadramento e con le stesse mansioni rispettando un principio contrattuale.

ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 213 de21 22.11.2018 (documento 232)

Determinante nella decisione della Corte Costituzionale è il dpcm 20.12.1999 colla firma della Confederazioni Sindacali (sembrerebbe però, ma non è certo, che nessun sindacato di categoria fosse al corrente...??):

- l'abolizione del prelievo trattandosi di Tfr (che è sempre a totale carico del datore di lavoro)



- lo stesso importo però viene portato in deduzione vuoi per contenere gli oneri connessi alla introduzione del Tfr, vuoi per non creare disparità di trattamento retributivo rispetto ai colleghi che rimangono a indennità premio di servizio, il tutto rispettando la 448/1998 che pone il rispetto dell'invarianza di spesa.

**In altre parole PAGARE PER AVERE UN TRATTAMENTO INFERIORE ...
evviva !!!!**

ALLEGATO A PARTE - DPCM 20.12.1999 (documento 233)

ARAN Guida operativa (documento 234)

ACCORDO 29.07.1999 (documento 235)

Legge 448/1998

Art.26 comma 19

19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonchè i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE ENPAM - ROMA

24.11.2018 di Marco Perelli Ercolini - Osservatorio pensionati

Il 23 dicembre saranno 40 anni del nostro SSN, istituzione di grande valore sociale per la sua universalità, senza distinzione alcuna, rivolta alla tutela della salute a tutti, invidiata dagli altri Paesi e additata ad esempio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ha costi medio-bassi con prestazioni medio-alte come confortato dai dati delle speranze di vita che vede l'Italia ai primi posti.

Per inciso l'Italia spende in sanità molto meno di altri paesi dell'Unione Europea.

Nel 2017, infatti, la spesa sanitaria è stata dell'8,9% del Pil, meno della media dell'Ue del 9,6 per cento e molto meno di Francia (11,5 per cento) e Germania (11,3 per cento). In particolare, negli ultimi anni la spesa sanitaria italiana è rimasta piuttosto stabile

Ma nella realtà attuale rivolta ad una economia essenzialmente finanziaria piuttosto che produttiva sta correndo il pericolo di mercificazione.

La salute non ha prezzo, ma l'amministratore dice ha dei costi che vanno aumentando per apparecchiature innovative più costose, per maggiori possibilità di cure, per patologia rare, per l'invecchiamento della popolazione con conseguenti maggiori disabilità e altre situazioni, costi peraltro supportati dalla fiscalità generale cui tutti concorrono secondo le proprie disponibilità di reddito.

Ma purtroppo una esasperata amministrazione rivolta a dare utili economici piuttosto che al raggiungimento dello scopo di tutela alla salute stanno portando al consumismo sanitario al fine di attività commerciale con la meta del «dio soldo».

Classico esempio gli ambulatori di Asl e ospedali ... gli ospedali, le Asl fabbriche della salute, stanno diventando aziende col fine di dare utili economici, il malato non è più il perno di un fine, ma diventa lo scopo per far «cassetta» ... e il «privato» irrompe con prepotenza.

Ma ricordiamo che il «bene salute» non può, né deve essere oggetto di mercato.

E allora ... cosa chiediamo all'Enpam, mamma previdenziale e assistenziale dei medici? Chiediamo, cosa già tante volte discussa in passato, chiediamo di attuare con la Quota A una assistenza sanitaria complementare, non polizza assicurativa molto limitante e costosa, e mi raccomando non solo per gli attivi, ma per tutti cioè anche per coloro che a suo tempo hanno creato e poi sostenuto l'ente con la quota A, fondo madre di tutti gli altri fondi anche se è la più povera. Sarebbe censurabile una tale discriminazione.

Fondo di assistenza sanitaria dunque universalistico, cooperativa della tutela salute verso coloro che lavorano nella tutela salute, che lavorano o che hanno lavorato.

Molte industrie hanno la loro mutua interna complementare. I giornalisti, la Fiat, la cassa dei dirigenti di azienda, ecc.

Presidente ci pensi e io terrò duro per poterla vedere e magari usufruirne, anche se il più tardi possibile!

E chiudo gridando: lunga vita all'ENPAM e al nostro SSN.

NB – ricordo negli anni 70 quando c'erano tante mutue Inam, Enpas, Inadel e tante altre, se eri ricoverato potevi chiedere anche una diaria all'Enpam Assistenza e, poi se non erro, c'erano anche altre prestazioni perché l'Enpam aveva un settore di assistenza sanitaria...una mutua dei medici pagata con la quota A il tutto poi annullato con l'avvento del SSN previsto dalla legge 833/1978.

COLLEGI e ORDINI UNICA LEGGE ELETTORALE

Una legge elettorale unica per Ordini e Collegi professionali, è la proposta del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, a prova di contenzioso senza possibilità di interpretazioni. Corta e chiara.

STUDI MEDICI - OBBLIGO DI INFORMATIVA

La Sezione abruzzese del Tribunale diritti e doveri dei medici ha elaborato una serie di raccomandazioni di supporto ai medici per una buona pratica e l'adeguamento alle nuove disposizioni previste dal Dlgs 101/2018 di rispetto alla privacy.

In particolare, una informativa da esporre negli studi medici di incarico firmato per il solo personale di segreteria per i dati identificativi dei pazienti e un altro di incarico firmato per l'infermiere o altro sanitario operante nello studio per quanto concerne i dati comuni e i dati sanitari per la propria attività e per la scrittura delle attività sanitarie eseguite ai pazienti.

NIENTE SCONTI AGLI EREDI SE L'ABITAZIONE È LOCATA da Sole 24 ore

risposta 2653 a cura di Alfredo Calvano

D - Un soggetto Irpef è deceduto il 2 giugno 2016 senza disposizioni testamentarie. I coeredi per successione legittima possono beneficiare (a decorrere dall'anno di imposta 2017) delle residue detrazioni d'imposta per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relative a parti condominiali di immobili locati?

R - L'articolo 16-bis, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986) dispone che, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale (detrazione delle residue rate delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) si trasmette per intero all'erede (o agli eredi) purché conservi la "detenzione materiale e diretta del bene". Quest'ultima condizione non si verifica qualora

l'immobile, all'apertura della successione, risulti ceduto in locazione a terzi (circolare 7 /E/2018). Pertanto, poiché nel caso del lettore gli eredi hanno ereditato un bene locato non potranno avvantaggiarsi della detrazione, finché questo non ritornerà nella loro diretta disponibilità.

BORSE DI STUDIO INPS da OmceoMi NewsLettern.47/2018

Segnaliamo il bando indetto da INPS per 6 borse di studio, destinate ai figli dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, per frequentare il Master di I livello in "Made in Italy, Fashion and Luxury" che si terrà a Milano a partire dal mese di febbraio presso la LUM School of Management nella prestigiosa sede di Villa Clerici.

La data di scadenza per la presentazione della domanda all'INPS (tramite la procedura Online) e all'Università (tramite la presentazione della domanda di ammissione) è il 25/01/2019. Al seguente link è possibile trovare maggiori informazioni sul Master MIFL:

LEGGI IN

<http://management.lum.it>

[Bando](#)

<http://management.lum.it/negozi/master-primo-livello/made-in-italy-fashion-and-luxury-management/>

<http://www.omceomi.it/docs/default-source/concorsi-e-avvisi/mifl-inps-3.pdf?sfvrsn=0>

SSN - NOTA DI LIVIA TURCO ex Ministro della Sanità

... L'aumento delle diseguglianze nella salute è rapportabile anche al processo di defianziamento del sistema sanitario pubblico che investe il nostro Paese da un decennio. Secondo i dati Ocse dopo il 2009 abbiamo il poco invidiabile record di fare parte del ristretto novero degli stati (insieme a Grecia e Portogallo) che hanno ridotto la spesa sanitaria (meno 0,3%) in confronto ad un incremento medio dei paesi Ocse dell'1,4%. Il livello complessivo di spesa sanitaria sul PIL è composto da spesa pubblica e da una spesa privata a carico delle famiglie fortemente aumentata, attualmente quasi un quarto della spesa sanitaria (82,7%) è a carico dei cittadini ...

MEDICI DIPENDENTI, LEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50% DAL TFR. ECCO LA SENTENZA da DoctorNews del 27 novembre 2018 a cura di Mauro Miserendino

Stavolta la Corte Costituzionale è stata decisa: ha spiegato che -a differenza dei privati -i pubblici dipendenti, e tra essi i medici ospedalieri, devono versare allo stato la trattenuta sull'80% dello stipendio per la liquidazione che percepiranno a fine carriera, anche se la disciplina per il Trattamento di fine rapporto prevede che gli accantonamenti siano tutti a carico della Pubblica amministrazione e non si debba versare nulla. La normativa, che risale al 1999 e genera una discriminazione tra i pubblici dipendenti, in particolare gli assunti dal 2001 che traggono tutta la buonuscita dal Tfr, non è legittima per molti tribunali (Roma nel 2013, Treviso sentenza 99/2014, giudice del lavoro di Belluno su ricorso Gilda Unams) ma lo è per la Consulta. Quest'ultima in passato si era espressa in modo in parte diverso ma nella sentenza 213 del 22 novembre 2018, giovedì scorso, spiega ora che la trattenuta non viola i principi costituzionali di parità e giusta

retribuzione. Rispetto ai lavoratori del privato, i pubblici dipendenti assunti da gennaio 2001 versano un 2,5% dello stipendio per ottenere la buonuscita esattamente come i loro colleghi già in servizio in precedenza. Tuttavia, a fine carriera, anziché prendere l'indennità premio di servizio come i predecessori, ottengono il trattamento di fine rapporto tutto a carico della Pa.

Questo per via del dpcm 20.12.99, emanato in vista dell'ingresso dei fondi di previdenza complementare, e volto ad uniformare tra pubblico e privato la normativa sul trattamento di fine rapporto-Tfr. «Il compito del Dpcm era estendere il Tfr ai dipendenti pubblici consentendo l'opzione di trasformarlo in pensione integrativa da percepire una volta usciti dal mondo del lavoro», dice Marco Perelli Ercolini dell'Osservatorio Pensionati Enpam. «I dipendenti Pa e Ssn fino ad allora a chiusura del rapporto prendevano un'indennità premio di servizio-Ips per la quale pagavano una quota annua, in altre parole alimentavano con un premio assicurativo un'indennità di natura diversa dal Tfr. Il Dpcm del '99 fece sì che chi era al lavoro prima del gennaio 2001 nella Pa e negli ospedali continuasse a percepire l'Ips, e a pagare il 2,50% per ottenere qualcosa, mentre gli assunti dal 2001 ricevessero il Tfr tutto da versamenti del datore di lavoro ma continuando a versare quella quota. In pratica, dipendenti più "giovani" del Ssn - tra cui numerosi medici - hanno subito una discriminazione rispetto ai lavoratori del privato». [continua].

TESTO IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/medici-dipendenti-legittima-la-trattenuta-del-dal-tfr-ecco-la-sentenza/?xrtid=SSPRXYCSYSXRYVPCCLTPYC>

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2018 E VALORE DEFINITIVO ANNO 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018, il Decreto 16 novembre 2018 con il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 novembre 2018

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
di concerto con
**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a +1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Di Maio

Ora bisognerà vedere le modalità applicative che dovrebbero ritornare ai vecchi valori e precisamente:

Dal 1° gennaio 2019 dovrebbero essere ripristinate le fasce di reddito, con le relative percentuali, contenute nella **legge 388/2000**.

Nel dettaglio, saranno le seguenti:

- **100%** per le pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo (che oggi è 507,42 € ma subirà una piccola variazione nel 2019);
- **90%** per gli assegni di importo compreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
- **75%** per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Secondo PensioniOggi:

Le percentuali di rivalutazione nel 2018 e nel 2019					
Fascia	Indice di Perequazione da Attribuire (2018)	Rivalutazione Provvisoria 2018	Rivalutazione Definitiva 2018	Indice di perequazione da attribuire (2019)	Rivalutazione Provvisoria 2019
Sino a 3 volte il minimo	100%	1,100%	1,10%	100%	1,100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	95%	1,045%	1,045%	90%	0,990%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	75%	0,825%	0,825%	90%	
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	50%	0,550%	0,550%	75%	0,825%
Oltre 6 volte il minimo	45%	0,495%	0,495%	75%	

Pensione mensile da perequare	Importo perequato con legge 147/2013 (sino al 31.12.2018)	Importo Perequato con legge 388/2000 (dal 2019)	Differenza tra i due regimi
€ 1.500,00	€ 1.516,50	€ 1.516,50	€ 0,00
€ 1.800,00	€ 1.818,81	€ 1.819,49	€ 0,68
€ 2.000,00	€ 2.020,90	€ 2.021,47	€ 0,57
€ 2.300,00	€ 2.318,98	€ 2.324,44	€ 5,47
€ 2.600,00	€ 2.614,30	€ 2.627,31	€ 13,01
€ 3.000,00	€ 3.016,50	€ 3.030,61	€ 14,11
€ 3.500,00	€ 3.517,33	€ 3.534,74	€ 17,41
€ 5.000,00	€ 5.024,75	€ 5.047,11	€ 22,36
€ 10.000,00	€ 10.049,50	€ 10.088,36	€ 38,86
PensioniOggi.it			

INSOMMA, DOPO TANTI ANNI CONGELATI, AUMENTI “STRABILIAN- TI” ! AMMESSO CHE NON IMPONGANO ULTERIORI BLOCCHI.

L'incremento del 1,1% porterebbe inoltre anche l'aggiornamento del trattamento minimo INPS che passerebbe da 507,42 € a **513,01** euro e l'assegno sociale che si adeguerebbe da 448,07 € a **457,98** euro e la pensione sociale raggiungerebbe nel 2019 euro **377,44**.

LIBRETTI AL PORTATORE - OBBLIGO DI ESTINZIONE

Dopo il 31 dicembre 2018 saranno inutilizzabili e per i ritardatari sarà applicata una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro

Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi dovranno essere estinti pena sanzioni da 250 a 500 euro. L'obbligo di estinzione è legato alle misure di contrasto al riciclaggio. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottolineando che già dallo scorso 4 luglio 2017, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.